Pubblicato il 20/09/2017

N. 09838/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2017, proposto da:-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio di Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto n.83671 del 29 novembre 2016, di diniego di utilizzo del titolo di massofisioterapista ai fini dell'ammissione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia dell'Ateneo, di ogni altro atto presupposto, connesso e

conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti l'Avv. B. Leone e l'Avvocato dello Stato V. Fico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Sig.-OMISSIS-, in data 7 luglio 2009, conseguiva il diploma di massofisioterapista, a seguito di corso triennale con tirocinio e superamento di prove finali.

Il successivo 15 novembre 2016 l'interessato presentava istanza all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, per l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia, mediante il riconoscimento del suddetto diploma.

Con nota del 29 novembre 2016 tuttavia il suindicato Ateneo respingeva la richiesta, atteso che per accedere al corso in argomento occorreva sostenere e superare apposita prova di cultura generale, ex art.4 della Legge n.264 del 1999, per poi se del caso richiedere il riconoscimento del diploma di massofisioterapista, ai fini dell'eventuale abbreviazione del corso di laurea.

L'istante impugnava allora il cennato atto di diniego, censuandolo per violazione dell'art.4, comma 1 della Legge n.42 del 1999, dell'art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502 del 1999, dell'art.3 della Legge n.241 del 1990, per incompetenza, per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di

motivazione e di istruttoria.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che nell'art.1, sezioni A e B del D.M. Salute n.840300 del 27 luglio 2000, emesso in relazione alla disciplina legislativa citata, era tra l'altro fissata l'equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista.

L'Università si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n.971 del 2017 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

Il Soggetto pubblico convocava allora l'interessato per l'iscrizione all'anno accademico 2016-2017 in esecuzione della predetta ordinanza.

Con successiva memoria tuttavia il ricorrente segnalava che l'Amministrazione non aveva ancora provveduto all'immatricolazione e ribadiva i propri assunti nel merito.

Nell'udienza del 17 maggio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto di diniego impugnato.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che la normativa contenuta nell'art.4 della Legge n.264 del 1999, volta all'accertamento della predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi universitari, non riguarda il caso di specie, bensì i neodiplomati della scuola secondaria superiore (cfr. Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015, TAR Campania, IV, n.706 del 2017).

Va inoltre rilevato che nell'art.1, sezioni A e B del D.M. Salute n.840300 del 27 luglio 2000, emesso in relazione all'art.4, comma 1 della Legge n.42 del 1999 e all'art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502 del 1999 - contenenti disciplina riguardante i diplomi sanitari e la formazione del personale sanitario -, è fissata l'equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma

universitario di fisioterapista (cfr. ancora Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015).

L'Amministrazione dovrà pertanto considerare il diploma di massofisioterapista, in sede di iscrizione dell'interessato al corso di laurea in fisioterapia.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.64/2017 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Silvio Lomazzi	**Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.